REGOLAMENTO (CEE) N. 3214/86 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1986

che stabilisce misure per l'approvvigionamento delle raffinerie portoghesi, durante la campagna di commercializzazione 1986/1987, in zucchero greggio ottenuto da barbabietole raccolte nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 934/86 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, e l'articolo 39, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1785/81 stabilisce che, nella misura necessaria per l'approvvigionamento delle raffinerie, può essere disposto che lo zucchero greggio ricavato da barbabietole raccolte nella Comunità fruisca delle stesse misure adottate per lo zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare ; che dal bilancio preventivo di approvvigionamento in zucchero greggio di tutte le raffinerie comunitarie risulta che, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, soltanto le raffinerie portoghesi accusano un fabbisogno di tale zucchero ;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2750/86 della Commissione (4), sono state adottate, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, misure per lo smercio di 270 000 t di zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare e per la loro raffinazione nelle raffinerie delle regioni europee della Comunità ; che dette misure consistono in un aiuto forfettario al trasporto verso tali regioni e in un aiuto alla raffinazione ; che il suddetto bilancio preventivo di approvvigionamento in zucchero greggio evidenzia — tenuto conto delle importazioni a prelievo ridotto effettuate dal Portogallo a norma dell'articolo 303, primo e secondo comma, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo — un fabbisogno supplementare per le raffinerie portoghesi ; che per la campagna citata è possibile soddisfare tale fabbisogno ricorrendo alle disponibilità comunitarie, e cioè mettendo a disposizione delle raffinerie portoghesi 40 000 t di zucchero espresse in zucchero bianco ottenuto da barbabietole raccolte nella Comunità ; che l'applicazione a codesto zucchero delle misure di cui all'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1785/81 consente di realizzare tale azione a basso costo ; che è pertanto opportuno applicare al suddetto quantitativo di zucchero greggio di barbabietole gli stessi aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio, del 15 luglio 1986, che stabilisce misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e per la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale (5) ;

considerando che è necessario precisare alcune modalità relative alla determinazione del peso e del rendimento dello zucchero, più particolarmente quando i prodotti siano trasportati alla rinfusa nella stessa nave per conto di più venditori ;

considerando che, generalmente, intercorre un lungo periodo fra la data di imbarco dello zucchero e quella dell'espletamento all'arrivo delle formalità necessarie per consentire il pagamento dell'aiuto da parte dell'organismo competente ; che è quindi opportuno prevedere un regime di anticipi ;

considerando che è necessario prevedere le adeguate misure di controllo degli zuccheri raffinati e a tale scopo definire la nozione di raffinazione ;

considerando che, per la conversione in escudo dell'importo degli aiuti, è opportuno adottare come tasso, per quanto riguarda l'aiuto al trasporto e l'anticipo su detto aiuto, il tasso di conversione agricolo in vigore alla data di emissione della polizza di carico concernente lo zucchero trasportato, poiché quest'ultimo verrà trasportato esclusivamente per via marittima, mentre per quanto riguarda l'aiuto alla raffinazione, si può mantenere il tasso di conversione agricolo vigente il giorno in cui lo zucchero in questione è stato raffinato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1986/1987 sono concessi nel quadro delle misure d'intervento, alle condizioni previste dal presente regolamento, aiuti comunitari forfettari al trasporto e alla raffinazione in Portogallo di zucchero greggio ottenuto da barbabietole raccolte nella Comunità, entro un limite di 40 000 t espresse in zucchero bianco.

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 253 del 5. 9. 1986, pag. 8.
(5) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 7.

Articolo 2

1. Per lo zucchero di cui all'articolo 1, reso raffinerie portoghesi, sono concessi, entro il limite prescritto dallo stesso articolo :

a) un aiuto forfettario al trasporto, pari all'aiuto complessivo accordato durante la campagna di commercializzazione 1986/1987 — a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2225/86 — per il trasporto dello zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare,

nonché

b) un aiuto alla raffinazione nelle raffinerie portoghesi, composto :

aa) di un importo fissato per 100 kg di zucchero greggio di qualità tipo, pari alla differenza tra il contributo di magazzinaggio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1785/81, effettivamente riscosso per lo zucchero in causa, e il triplo dell'importo mensile del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, dello stesso regolamento, applicabile durante la raffinazione di tale zucchero, e

bb) per ogni decimo di unità percentuale di resa superiore al 92 %, di un importo pari allo 0,0387 % del prezzo d'intervento dello zucchero greggio durante la campagna di commercializzazione 1986/1987.

2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono concessi su domanda delle imprese portoghesi di raffinazione dello zucchero in causa, presentata alle competenti autorità portoghesi.

Articolo 3

1. L'aiuto al trasporto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) :

a) si applica al peso dello zucchero constatato all'arrivo, convertito in zucchero bianco secondo la formula di rendimento di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio [1].

Se il trasporto è effettuato alla rinfusa e non consente l'identificazione delle singole partite, il rendimento medio dell'insieme del carico si applica a tutti gli zuccheri in questione ;

b) è versato su presentazione, da parte del raffinatore, del documento doganale di introduzione in Portogallo, della polizza di carico, nonché dei risultati delle analisi e della fattura definitiva.

Le analisi sono effettuate al momento dell'arrivo presso il destinatario ; esse vengono eseguite sull'intero carico, per partite di 250 t, da un laboratorio riconosciuto dal Portogallo.

2. Può essere concesso un anticipo sull'ammontare dell'aiuto di cui al paragrafo 1, pari al 90 % dell'importo determinato in base al peso che figura sulla fattura provvisoria, convertito in zucchero bianco secondo un rendimento forfettario del 94 %.

La domanda di anticipo deve essere presentata dal raffinatore interessato ed essere corredata del documento doganale d'introduzione in Portogallo, della polizza di carico e della fattura provvisoria.

Articolo 4

Ai fini della concessione dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) :

a) lo zucchero greggio in questione è posto, su richiesta del raffinatore, sotto controllo doganale o sotto altro controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti ;

b) per raffinazione s'intende la trasformazione dello zucchero greggio, quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1785/81, in zucchero bianco quale definito al detto paragrafo 2, lettera a).

Articolo 5

1. Gli aiuti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono concessi soltanto se le relative domande, presentate dal raffinatore interessato, sono corredate delle prove, riconosciute dal Portogallo, che lo zucchero greggio in questione è stato ottenuto da barbabietole raccolte nella Comunità e se la polizza di carico riguardante lo zucchero trasportato di cui trattasi è stata emessa a decorrere dal 1° luglio 1986.

2. Ai fini della concessione dell'aiuto al trasporto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), la Commissione comunica alle competenti autorità portoghesi gli importi unitari di detto aiuto applicabili durante la campagna di commercializzazione 1986/1987.

3. Il Portogallo comunica per ogni mese alla Commissione, nei due mesi successivi al mese considerato, i quantitativi espressi in zucchero bianco per i quali sono stati concessi gli aiuti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, nonché le somme relative a detti quantitativi.

Articolo 6

La conversione in escudo :

a) dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e dell'anticipo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, si effettua applicando il tasso di conversione agricolo in vigore alla data di emissione della polizza di carico relativa allo zucchero trasportato ;

b) dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), si effettua applicando il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno della raffinazione del quantitativo di zucchero in causa.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente